



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO

DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.73 DEL 30.09.2003

REGOLAMENTO

DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.73 DEL 30.09.2003



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Art.1

Oggetto del regolamento

1 Il servizio di polizia rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri enti pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla difesa e manutenzione dei fossi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio.

2. Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale e in quelle destinate ad usi agricoli dallo strumento urbanistico.

Art.2

Espletamento del servizio

1. Compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito agli appartenenti al servizio di Polizia Municipale sotto la direzione del Sindaco o suo delegato. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le altre forze di polizia e per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. L'attività della polizia municipale si esplica nell'ambito delle competenze indicate dalla legge 7 marzo 1986 n.65 e dal regolamento di polizia municipale.

2. Gli appartenenti al servizio Polizia Municipale e gli altri soggetti indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, ai sensi dell'art.13 della legge 24 novembre 1981, n.689, quando ciò sia necessario od utile al fine dell'accertamento di violazioni, di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art.3

Provvedimenti di polizia rurale

1.L'Organo competente provvede all'emissione delle ordinanze ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e del Codice della strada, finalizzate all'eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutto le misure ritenute



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

necessarie allo scopo.

2. Le ordinanze di cui al comma precedente debbono contenere, oltre all'indicazione delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l'autorità cui rivolgersi per l'opposizione.

Art.4 Pascolo d'animali

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente al fine di impedire lo sbandamento degli animali, il danneggiamento dei fondi confinanti, il pericolo e l'intralcio alla circolazione dei veicoli e la molestia per le persone.

2. Durante le ore notturne il pascolo è permesso solamente su fondi chiusi da recinzione fissa.

3. Per il pascolo su fondi privati è necessario avere l'autorizzazione scritta del proprietario del fondo, che deve essere esibito agli organi di vigilanza.

4. La conduzione di mandrie al pascolo è inoltre subordinata all'osservanza delle norme di polizia veterinaria, delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente, nonché delle norme del codice della strada.

5. Ferme restando le disposizioni degli articoli 843 e 925 del codice civile il proprietario dell'allevamento, o i suoi incaricati, sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato, senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto alle sanzioni del presente regolamento e deferito all'autorità giudiziaria a norma degli articoli 636 e 637 del codice penale.

Art.5 Divieto d'ingresso nei fondi altrui

1. E' vietato l'ingresso nei fondi altrui in ogni modo recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del codice penale. E' fatta eccezione per il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non siano danneggiate le colture in atto nei terreni limitrofi.

2. L'esercizio della caccia è in ogni modo disciplinato dalle leggi statali e regionali.

3. La sosta di carovane di nomadi non è consentita su tutto il territorio comunale.



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Art.6 Attraversamenti stradali

1. Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condutture d'acqua è obbligato a mantenere i condotti in modo tale che non possa derivarne danno al suolo stradale. Gli attraversamenti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.7 Trasporti di legname

1. E' vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buono stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo. Per la circolazione delle tregge e slitte valgono le disposizioni del codice della strada.

Art.8 Spigolature

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare e rastrellare sui fondi altrui anche se questi siano completamente spogliati del raccolto.

2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta del personale di vigilanza.

Art.9 Proprietà dei frutti caduti dalle piante

1. I frutti caduti su suolo pubblico dalle piante situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse, il quale deve garantire la pulizia della sede stradale. Nessuno può impossessarsi di tali frutti senza il suo esplicito consenso.



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Art.10 Aratura fondi

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono superare il limite di ml. 1,00 dalle banchine delle strade, dal ciglio e dalle fossette di scolo, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno, specialmente nel caso di fondi che, a monte o a valle delle strade, abbiano una pendenza notevole.

2. La stessa distanza di cui al comma 1 deve essere tenuta anche in prossimità di fossette di scolo interne.

Art.11 Abbeveratoi

1. Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato attorno ai medesimi il lavaggio e la pulizia di veicoli.

2. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per usi domestici.

Art.12 Nidi d'uccelli

1. E' vietata la distruzione di nidi e delle nidiate d'uccelli. E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art.13 Manutenzione delle ripe

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile.

2. Devono inoltre mantenere sgombri i fossi privati dal terreno che vi fosse eventualmente franato o ricoperti di detriti o rifiuti d'ogni genere in modo da garantire il libero deflusso delle acque.



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Art.14

Trasporti di letame, terra ed altri detriti

1. Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere, terra, fango, sabbia, ghiaia, letame o altri materiali provocandone l'imbrattamento, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

Art.15

Occupazione d'aree pubbliche

1. Senza autorizzazione degli organi comunali è vietata l'occupazione, anche occasionale, di spazi ed aree sulle strade comunali, vicinali e d'uso pubblico.

Art.16

Piantagione d'alberi e siepi

1. Per il piantamento degli alberi e delle siepi lungo le strade si osservano le disposizioni del codice della strada.

2. In particolare i proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo tale da non restringere, danneggiare le strade, i marciapiedi e tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio della strada.

3. Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini d'ogni proprietà non latitante alle strade e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono sul fondo del vicino si osservano gli articoli 892, 894 e 896 del codice civile.

4. La distanza dal ciglio dei fossi e rii demaniali o privati o consorziali che abbiano costituita una servitù di stillicidio, come pure le distanze dal piede delle arginature, non potrà essere inferiore a metri quattro.

5. In caso di coltivazione di pioppi ed altre piante di alto fusto, la distanza dei confini fra fondi attigui, non può essere inferiore a ml. 9.



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Art.17 Malattie delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, d'intesa con le strutture sanitarie pubbliche competenti e con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico del territorio impartirà di volta in volta le disposizioni per la lotta a tali parassiti, in conformità alla legge 18 giugno 1931 n.987.

2. Salve le disposizioni della legge 18 giugno 1931 n.987 e quelle contenute nel regolamento d'attuazione della medesima approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n.1700, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati, di denunciare all'autorità comunale la comparsa di tali parassiti ed insetti nuovi o comunque di malattie o deperimenti di piante che appaiono pericolosi e diffusivi.

3. In caso di malattie diffuse o pericolose è vietato trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione senza il certificato d'immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio.

4. Le larve della processionaria sulle piante devono essere eliminate dal proprietario.

Art.18 Esche avvelenate

1. E' vietato spargere esche avvelenate nel territorio comunale sia impiegare sostanze venefiche senza specifica autorizzazione dell'autorità comunale e del servizio veterinario dell'Azienda U.S.L.

Art.19 Protezione delle piante

1. In materia di protezione delle piante si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per i boschi soggetti a vincolo forestale vigono le norme contenute nel r.d.l. 30 dicembre 1923 n.3267 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) per i boschi non soggetti a vincolo è vietato:
 - trasformare il bosco in coltura agraria senza l'autorizzazione di cui all'art. 182 del r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267, modificato dall'art.3 della legge 23 gennaio 1926 n.23;
 - tagliare il ceduo senza lasciare i polloni di ripopolamento e le ceppaie;



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

- tagliare il ceduo fuori dei turni di consuetudine;
- danneggiare le piante ad alto e medio fusto siano esse pubbliche o private quando non sia per la regolare tenuta delle stesse, svettandole o effettuando tagli che ne impediscano il normale sviluppo;
- lasciare danneggiare le piante da animali in qualsiasi modo.

Art.20

Accensione di fuochi

1. E' vietato accendere fuochi a distanza minore di metri 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

2. Il fuoco deve essere acceso con l'adozione d'ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni all'altrui proprietà. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finchè non sia spento.

3. E' vietato dar fuoco alle stoppie e ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito l'interramento mediante fresatura. E' vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi dalle sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, cartone e carta ecc.

4. E' vietato appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate e ad altre sostanze vegetali, all'interno dell'area contigua così come indicata dal Regolamento Provinciale, che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.

5 E' vietato accendere in ogni caso il fuoco alla presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.

6. Si applicano in proposito le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e gli articoli 423 e 449 del codice penale.

Art.21

Vendita diretta dei propri prodotti

1. I produttori agricoli, singoli o associati possono vendere al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni in materia d'igiene e sanità. Sono produttori agricoli coloro che, come tali, sono classificati dall'art. 2135 del codice civile.



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Art.22

Produzione e vendita di latte

1. Ferme restando le disposizioni riguardanti il commercio del latte, per la produzione e vendita di latte destinato all'alimentazione umana si osserva quanto disposto dal regolamento approvato con r.d. 9 maggio 1929 n.994, dal D.M. 14 maggio 1988 n.212, dal D.M. 20 maggio 1991 n.222, dalla legge 3 maggio 1989 n.169, D.P.R n.54/97, dal D.M. 9 maggio 1991 n.185 e dalle altre norme successivamente emanate dallo Stato, dalla Regione e Provincia.

Art.23

Vendita ambulante di piante e semi

1. E' vietato il commercio ambulante di piante, parte di piante o di sementi, destinate alla coltivazione agricola senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 18.06.1931 n. 987, alla D.Lgs. 114/1998 e alla LR 10/2003.

Art.24

Smaltimento delle acque piovane

1. Per i terreni confinanti con strade pubbliche, in genere, nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per loro, sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette.

2. I proprietari dei terreni realizzeranno sui medesimi opere di smaltimento delle acque piovane mediante appositi canali di scolo in maniera che esse defluiscano nei canali maestri. I proprietari dei terreni situati a valle devono raccordare i canali di scolo sui loro terreni con quelli provenienti dai terreni posti a monte se il sistema di regolamentazione del corso delle acque lo richieda.

3. Coloro che intendano realizzare costruzioni in prossimità delle strade devono farlo senza modificare o alterare il corso dei fossi esistenti al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

4. Coloro che intendono coprire tratti di fossi lungo le strade per la realizzazione di passi carrabili od altro dovranno richiedere preventiva autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale. La domanda di autorizzazione dovrà essere completa dei seguenti elaborati tecnici:

- planimetria generale
- planimetria della zona in scala adeguata
- sezioni in scala adeguata
- relazione tecnica descrittiva

5. L'Ufficio potrà prescrivere tutte le variazioni ritenute necessarie al fine di adeguare i lavori all'effettive esigenze dei luoghi. In ogni caso la sezione dei fossi di scolo non potrà essere ristretta per effetto dei lavori edili o di qualsiasi natura. Il richiedente dovrà impegnarsi, per se stesso e per i suoi aventi causa, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, ad eseguire a cadenza almeno biennale, lo spurgo del tratto del fossato coperto, ed a eseguire tutte le opere di manutenzione che si rendessero necessarie nel corso degli anni.

6. La disciplina di cui ai precedenti commi 4 e 5 con gli opportuni strumenti previsti dalle norme urbanistiche, dovrà trovare applicazione anche per gli interventi sui fossi tra proprietà private.

7. In caso d'inosservanza degli obblighi suddetti l'Organo competente intimerà agli interessati di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale il Comune provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori addebitandone le spese agli inadempienti oltre agli oneri contravvenzionali risultanti.

Art.25

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere anche precarie che possono alterare il libero corso delle acque.

2. I proprietari dei terreni, o chi per loro, su cui defluiscono per via naturale le acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura.

3. Sono pure vietate le derivazioni abusive e le piantagioni che possono inoltrarsi dentro i fossi e i canali in modo tale da restringere la sezione normale della portata delle acque.

4. I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo di fossi e di canali privati, sono obbligati a provvedere in modo che tali fossi e canali siano tenuti costantemente sgombri da ostacoli e da eccessiva vegetazione al fine di evitare che, in caso di piogge continue e di piene, sia ostacolato il libero deflusso delle acque e siano danneggiate per allagamento le proprietà confinanti.



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

5. I proprietari medesimi devono provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche quali sponde, arginature e aree golenali.

6. I fossi delle strade devono essere, a cura dei frontisti, spurgati almeno una volta l'anno e all'occorrenza più volte. In caso d'inadempienza l'Organo competente intima ai frontisti di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale il Comune provvederà direttamente rimettendo ai medesimi le spese d'esecuzione in aggiunta agli oneri contravvenzionali.

Art.26

Canali artificiali e irrigazioni laterali

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati ad impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada stessa e alle sue pertinenze.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all'occorrenza, un controfosso.

3. I proprietari, o loro aventi causa a qualsiasi titolo, di fondi agricoli confinanti con strade o fossi pubblici o privati devono mantenere sgombri, o nel caso siano assenti costruire, dei fossi d'adduzione in maniera da evitare l'immissione nelle strade o fossi pubblici o privati di consistenti masse di materiali erosi.

Art.27

Pozzi d'irrigazione

1. E' vietato effettuare trivellazioni per la ricerca d'acqua senza avere ottenuto l'autorizzazione degli Enti preposti. I pozzi aperti devono comunque essere muniti d'idonea protezione e adeguatamente segnalati.

Art.28

Inquinamento

1. E' vietato inquinare le acque delle sorgenti, dei corsi e delle falde con immissione di qualsiasi materia nociva e di sostanze pericolose e convogliare nei corsi d'acqua le materie putride



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

dei condotti scaricatori.

2. Lo scarico delle acque derivanti da attività d'ogni tipo è ammesso su autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.29 **Scarichi abusivi**

1. E' vietato lo scarico su terreni e fondi agricoli, di rifiuti d'ogni tipo, con l'eccezione dei materiali inerti per la manutenzione delle strade campestri che dovranno essere comunque trattati nei modi previsti dalle normative vigenti in materia e dei rifiuti per i quali sia stata accertata e documentata dalle autorità competenti la possibilità d'utilizzo agricolo.

Art.30 **Dismissione delle serre adibite ad attività agricola**

1. In caso di cessazione di attività agricole svolte in serra, si dovrà procedere entro sei mesi dalla data di cessazione al completo smantellamento della relativa struttura ed allo smaltimento dei materiali impiegati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti.

Art.31 **Uso dei liquami**

1. L'uso agricolo dei liquami, dei fanghi di depurazione, dei composti e degli altri ammendanti prodotti dai rifiuti è ammesso nel rispetto delle leggi purché utile alla coltivazione del fondo e con modalità tali da non generare danno per l'ambiente, le persone e le falde idriche. In materia si applicano le norme previste dal D.Lgs 152/1999, dalla deliberazione del Comitato dei Ministri per l'inquinamento in data 4 febbraio 1977, dalla legge regionale n.5/1986 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art.32 **Uso dei fertilizzanti**

1. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza dalle abitazioni, dalle strade, dai corsi d'acqua, dalle falde acquifere e dai pozzi previste dalla legge e con modalità, quali l'interramento, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Art.33

Trattamenti con prodotti fitosanitari

1. I trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle norme in materia. Chi intende utilizzare prodotti fitosanitari per cui sia previsto l'obbligo di dare comunicazione del momento e delle modalità del loro utilizzo, deve darne preventiva comunicazione all'ufficio dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Art.34

Case coloniche

1. La costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la deruralizzazione di case coloniche, stalle, fabbricati rurali e altro è soggetta a concessione rilasciata dal Responsabile del servizio urbanistica o a denuncia d'inizio attività asseverata dal tecnico progettista, in conformità alle norme in materia.
2. Le case coloniche e le loro pertinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda con appositi canali e calate idonee a convogliare le acque e ad evitare danni alle strade.
3. Le costruzioni devono essere realizzate in muratura secondo le indicazioni dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

Art.35

Prevenzione degli incendi

1. Il deposito e la conservazione di materiale esplosivo o infiammabile per uso agricolo è consentito con l'osservanza del testo unico 18 giugno 1931 n.773, del relativo regolamento approvato con r.d. 6 maggio 1940 n. 635, del D.M. 31 luglio 1934 e del d.l. 12 maggio 1937 recanti norme di sicurezza per stabilimenti, per depositi, per l'impiego e per il trasporto d'oli minerali.

2. Gli appezzamenti di terreni situati attorno agli immobili al di fuori dei centri abitati devono essere mantenuti liberi da erbacce e altro materiale vegetale da parte dei proprietari.

Art.36

Stalle

1. Le stalle con due o più capi debbono essere fornite d'apposita concimaia costruita in



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

conformità con le disposizioni del R.D.L. 1 dicembre 1930 n. 1682 e successive modificazioni e integrazioni

2. Il letame deve essere raccolto in concimaie con platea impermeabile ubicata a debita distanza dai corsi d'acqua.

3. La raccolta di letame fuori della concimaia è permessa solo in aperta campagna a adeguata distanza dai corsi d'acqua e in posizione tale che sia evitato l'inquinamento del sottosuolo freatico.

4. La costruzione di stalle deve essere effettuata usando materiali e modalità che assicurino le migliori condizioni d'igiene e in maniera che sia evitata ogni dispersione delle deiezioni animali.

5. L'uso dei materiali e le modalità tecniche di costruzione dovranno sempre garantire il benessere degli animali allevati.

6. Le stalle non devono essere in comunicazione con locali d'abitazione e, se situate sotto le abitazioni, devono avere il solaio costruito in modo da impedire il passaggio dei gas.

Art.37

Igiene delle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di manutenzione e intonacate ed essere tenuto pulito e non inzaccherato di sterco o altro materiale.

2. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Art.38

Interramento d'animali morti

1. Nel caso in cui gli animali muoiano a causa di malattie infettive o diffuse o si sospetti che lo siano dovrà essere disposta la loro distruzione nel rispetto delle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.p.r. 8 febbraio 1954 n.320 e successive modificazioni e integrazioni. Il Sindaco indicherà, di volta in volta le modalità di distruzione della carcassa da eseguirsi comunque sempre alla presenza degli operatori del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Art.39

Custodia d'animali in transito

1. Lungo le strade pubbliche o d'uso pubblico nessun animale ovino, suino, caprino e bovino può essere lasciato senza custodia.

2. I cani di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere al guinzaglio.

Art.40

Animali rinvenuti nei propri fondi

1. Chiunque nei propri fondi rinviene animali che non siano di sua proprietà può trattenerli provvisoriamente dandone immediata comunicazione all'ufficio di Polizia municipale e al proprietario legittimo se riconosciuto dal proprietario del fondo. Il legittimo proprietario dell'animale è obbligato all'eventuale risarcimento dei danni provocati dall'animale oltre che alle spese di mantenimento.

2. Gli animali mancanti del tatuaggio di riconoscimento, dei quali non sia possibile rintracciare il legittimo proprietario e non possano essere tenuti presso il ritrovatore, dovranno essere ricoverati presso idonee strutture indicate dall'autorità veterinaria. Non potranno comunque essere soppressi salvo casi di grave malattia incurabile o in caso di riconosciuta comprovata pericolosità.

Art.41

Denuncia di possesso d'animali

1. I proprietari debbono denunciare all'autorità comunale e/o al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale la consistenza numerica degli animali delle specie bovine, equine, ovine, caprine, suine, canine e pollame a qualsiasi titolo detenute e qualsiasi variazione che intervenga in futuro nel numero dei capi.



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Art.42 Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge sono individuate le sanzioni di seguito indicate:

- a) Violazione – art.20, commi 1, 2, 3, 4 e 5 – art.25, art.26, art.35 comma 2, sanzione amministrativa da € 80 a € 500;
- b) Per la violazione degli artt. non indicati al precedente punto a) si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 500.

2. In caso di recidiva alle violazioni degli artt. indicati al punto a) si applica la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ciascuna violazione.

Art.43 Rimessa in pristino

1. Oltre al pagamento della somma prevista l’Autorità competente può ordinare al trasgressore e alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile la rimessa in pristino e disporre, quando ne ricorrano gli estremi, l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.

Art.44 Inottemperanza delle ordinanze

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali nella materia di che trattasi incorre nella sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 25 a euro 500, fatte salve le ipotesi previste dall'art.650 del codice penale.

Art.45 Sequestro cautelare

1. Gli operatori di vigilanza e accertatori possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione semprechè le stesse cose appartengano alla persona obbligata per l’infrazione, ai sensi e con le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n.689.



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

2. Qualora la violazione costituisca reato il sequestro dovrà essere effettuato seguendo le norme previste dal codice penale e di procedura penale per i sequestri giudiziari.

Art.46 Misure accessorie

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di concessione o autorizzazione comunale sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione della concessione o autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nell'inosservanza del presente regolamento;
- b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione e ripristino conseguente ad una violazione del presente regolamento.

2. La sospensione può avere la durata massima di trenta giorni e in ogni caso si protrarrà fino all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'interessato.

Art.47 Conciliazione

1. Nel caso in cui la violazione abbia arrecato danni al Comune o a terzi l'autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione in via breve alla condizione che il trasgressore elimini, entro un congruo periodo, le conseguenze della violazione.

Art.48 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del presente regolamento.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i proprietari di terreni agricoli, di costruzioni, gli enti gestori di servizi nel territorio comunale dovranno ottemperare al presente regolamento eseguendo le opere necessarie per l'adeguamento allo stesso

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto del regolamento.
Art. 2	Espletamento del servizio.
Art. 3	Provvedimenti di polizia rurale.
Art. 4	Pascolo d'animali.
Art. 5	Divieto d'ingresso nei fondi altrui.
Art. 6	Attraversamenti stradali.
Art. 7	Trasporti di legname.
Art. 8	Spigolature.
Art. 9	Proprietà dei frutti caduti dalle piante.
Art. 10	Aratura fondi.
Art. 11	Abbeveratoi.
Art. 12	Nidi d'uccelli.
Art. 13	Manutenzione delle ripe.
Art. 14	Trasporti di letame, terra ed altri detriti.
Art. 15	Occupazione aree pubbliche.
Art. 16	Piantagione d'alberi e siepi.
Art. 17	Malattie delle piante.
Art. 18	Esche avvelenate.
Art. 19	Protezione delle piante.
Art. 20	Accensione di fuochi.
Art. 21	Vendita diretta dei propri prodotti.
Art. 22	Produzione e vendita di latte.
Art. 23	Vendita ambulante di piante e semi.
Art. 24	Smaltimento delle acque piovane.
Art. 25	Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.
Art. 26	Canali artificiali e irrigazioni laterali.
Art. 27	Pozzi d'irrigazione.
Art. 28	Inquinamento.
Art. 29	Scarichi abusivi.
Art. 30	Dismissione delle serre adibite ad attività agricola
Art. 31	Uso di liquami.
Art. 32	Uso dei fertilizzanti.
Art. 33	Trattamenti con prodotti fitosanitari.
Art. 34	Case coloniche.
Art. 35	Prevenzione degli incendi.
Art. 36	Stalle.
Art. 37	Igiene delle stalle.
Art. 38	Interramento di animali morti.
Art. 39	Custodia di animali in transito.
Art. 40	Animali rinvenuti nei propri fondi.
Art. 41	Denuncia di possesso di animali.
Art. 42	Sanzioni.
Art. 43	Rimessa in pristino.
Art. 44	Inottemperanza alle ordinanze.
Art. 45	Sequestro cautelare.
Art. 46	Misure accessorie.
Art. 47	Conciliazione.



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Art. 48

Norme finali e transitorie.